

RELAZIONE ANNUALE 2022

SEMPLIFICARE
L'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA
ATTRAVERSO LA
COOPERAZIONE

SINTESI



edpb



European Data Protection Board

INTRODUZIONE

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organo indipendente europeo, istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che mira a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di protezione dei dati in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) promuovendo la cooperazione fra le autorità nazionali di controllo e pubblicando orientamenti generali a livello del SEE per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

L'EDPB è composto dalle figure di vertice delle autorità di controllo dell'UE e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Anche le autorità di controllo dei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono membri dell'EDPB, sebbene non abbiano il diritto di voto. La Commissione europea e, relativamente alle questioni connesse al GDPR, l'autorità di controllo dell'Associazione europea di libero scambio hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni dell'EDPB. L'EDPB ha sede a Bruxelles.

L'EDPB dispone di un segretariato fornito dal GEPD. Un protocollo d'intesa stabilisce i termini della cooperazione fra l'EDPB e il GEPD.





1. PUNTI SALIENTI DEL 2022

1.1. COOPERAZIONE NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

L'EDPB svolge un ruolo fondamentale nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, garantendo la coerenza di tale applicazione e promuovendo la cooperazione tra le autorità di controllo in tale ambito. Nel 2022 sono state avviate diverse iniziative volte a semplificare la cooperazione nell'applicazione della normativa, tra cui:

- diversi gruppi di lavoro si sono occupati di questioni cruciali che presentano una dimensione transfrontaliera;

- 22 autorità di controllo hanno avviato indagini coordinate riguardo a un centinaio di servizi di cloud utilizzati nel settore pubblico in tutto il SEE; e
- è stato costituito un gruppo di esperti di supporto per sostenere e accrescere la capacità delle autorità di controllo di vigilare, indagare e assicurare l'applicazione delle norme.

In linea con la [strategia dell'EDPB 2021-2023](#) e l'obiettivo in essa previsto di definire un approccio complessivo e collaborativo per affrontare le questioni legate all'applicazione del GDPR, nell'aprile 2022 i membri dell'EDPB si sono incontrati a Vienna e hanno ribadito il proprio impegno a favore di una stretta cooperazione transfrontaliera. Durante l'incontro è stata adottata una [dichiarazione](#) che evidenzia come i membri abbiano concordato un'azione volta a consolidare ulteriormente la cooperazione in

rapporto a casi strategici e a diversificare i metodi di cooperazione utilizzati per assicurare la rigorosa applicazione del GDPR.

Inoltre, al fine di promuovere interazioni efficaci tra le autorità di controllo, l'EDPB e soggetti terzi, l'EDPB ha adottato le [Linee-guida 02/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 del regolamento generale sulla protezione dei dati](#). L'obiettivo è fornire orientamenti sui termini della cooperazione e sul meccanismo dello sportello unico, supportando, in pratica, le autorità di controllo nell'applicazione delle procedure nazionali in modo coerente con la cooperazione nel quadro del meccanismo dello sportello unico.

Infine, onde armonizzare l'approccio delle autorità di controllo al calcolo delle sanzioni pecuniarie, l'EDPB ha adottato la prima versione delle [Linee-guida 04/2022](#), in cui definisce una metodologia sistematica e cronologica in cinque fasi cui le autorità di controllo nel SEE possono ricorrere per calcolare le sanzioni amministrative pecuniarie da comminare in caso di violazioni del GDPR. Tale esercizio contribuisce a un pilastro importante della strategia dell'EDPB, vale a dire realizzare una cooperazione più efficiente tra le autorità di controllo nei casi transfrontalieri.

1.2. DECISIONE 01/2022 RELATIVA ALLA CONTROVERSIA SORTA SUL PROGETTO DI DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO FRANCESE CONCERNENTE ACCOR SA AI SENSI DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, LETTERA A), GDPR

Nella decisione 01/2022, l'EDPB ha composto una controversia relativa a una sanzione pecuniaria comminata all'impresa francese Accor SA, operante nel settore dell'ospitalità. L'autorità di controllo capofila francese ha emesso un progetto di decisione contro Accor SA a seguito di reclami che riguardavano il mancato riconoscimento del diritto di opporsi alla ricezione di messaggi di marketing per posta e/o

le difficoltà incontrate nell'esercizio del diritto di accesso. L'EDPB ha deciso che l'autorità di controllo capofila francese doveva riesaminare gli elementi su cui si era basata per calcolare l'importo della sanzione pecuniaria, al fine di garantirne l'ottemperanza al criterio di dissuasività. Di conseguenza, a seguito della decisione vincolante dell'EDPB, l'importo della sanzione pecuniaria imposta ad Accor SA ai sensi del GDPR è stato aumentato dai 100 000 EUR comminati inizialmente a 500 000 EUR.

1.3. DECISIONE VINCOLANTE 2/2022 RELATIVA ALLA CONTROVERSIA SORTA SUL PROGETTO DI DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE CONCERNENTE META PLATFORMS IRELAND LIMITED (INSTAGRAM) AI SENSI DELL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, LETTERA A), GDPR

L'EDPB ha adottato una decisione vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR concernente la prassi di Instagram di mantenere pubblici, per impostazione predefinita, i profili relativi a minori e l'obbligo di renderne pubbliche le informazioni di contatto in caso di utilizzo di account professionali. Una volta concluso che Instagram, soggetto controllato da Meta Platforms Ireland Limited (Meta IE), ha trattato illecitamente dati personali di minori, l'EDPB ha incaricato l'autorità di controllo capofila irlandese di modificare il progetto di decisione al fine di includervi la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR.

A seguito della decisione vincolante dell'EDPB, l'autorità di controllo capofila irlandese ha adottato la decisione definitiva contro Meta IE, constatando la violazione da parte di quest'ultima dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR. La sanzione pecuniaria definitiva è stata fissata al livello massimo dell'intervallo inizialmente previsto nel progetto di decisione, compreso tra 202 e 405 milioni di EUR.

La decisione vincolante 2/2022 rappresenta la prima decisione a livello dell'UE sui diritti dei minori alla protezione dei dati e chiarisce che le imprese che trattano dati di minori devono adottare apposite precauzioni in tal senso.

1.4. DECISIONE VINCOLANTE 3/2022 RELATIVA ALLA CONTROVERSIA PRESENTATA DALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE SU META PLATFORMS IRELAND LIMITED E IL RELATIVO SERVIZIO FACEBOOK (ART. 65 GDPR) E DECISIONE VINCOLANTE 4/2022 RELATIVA ALLA CONTROVERSIA PRESENTATA DALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE SU META PLATFORMS IRELAND LIMITED E IL RELATIVO SERVIZIO INSTAGRAM (ART. 65 GDPR)

L'EDPB ha adottato due decisioni vincolanti sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR riguardo alla liceità e alla trasparenza delle attività di trattamento condotte da Facebook e Instagram a fini di pubblicità comportamentale. Tali decisioni vincolanti sono state adottate dopo che l'autorità di controllo irlandese (in qualità di autorità di controllo capofila) ha avviato due procedure di risoluzione delle controversie relative alle obiezioni mosse dalle autorità di controllo interessate.

L'EDPB è giunto alla conclusione che, in entrambi i casi, Meta IE, non disponendo di una base giuridica per il trattamento, ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, GDPR. L'autorità di controllo irlandese è stata incaricata di integrare, nelle proprie decisioni definitive, la prescrizione rivolta a Meta IE di conformare, entro tre mesi, all'articolo 6, paragrafo 1, GDPR le attività di trattamento di dati personali a fini di pubblicità comportamentale condotte nell'ambito dei servizi Facebook e Instagram.

Per quanto riguarda i dati sensibili, l'EDPB ha altresì dissentito dalla conclusione proposta dall'autorità di controllo irlandese secondo cui Meta IE non sarebbe tenuta per legge a basarsi sul consenso per condurre le attività di trattamento, dal momento che non era possibile giungere a tale conclusione categorica senza ulteriori indagini. L'EDPB ha pertanto deciso che l'autorità di controllo irlandese dovrà condurre una nuova indagine; inoltre, ha prescritto a tale autorità di introdurre in entrambe le decisioni definitive la constatazione di una violazione del principio di correttezza, nonché di adottare le opportune misure correttive.

Per quanto attiene alle sanzioni, l'EDPB ha rilevato che le sanzioni pecuniarie proposte non soddisfacevano i requisiti di effettività, proporzionalità e dissuasività, e che occorreva comminare una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR. Di conseguenza l'autorità di controllo irlandese ha considerevolmente aumentato le sanzioni pecuniarie nelle sue decisioni definitive, portandole da un massimo di 36 milioni di EUR e 23 milioni di EUR nei progetti di decisione relativi a Facebook e Instagram, rispettivamente, a 210 milioni di EUR e 180 milioni di EUR.

1.5. DECISIONE VINCOLANTE 5/2022 RELATIVA ALLA CONTROVERSIA PRESENTATA DALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO IRLANDESE CONCERNENTE WHATSAPP IRELAND LIMITED (ART. 65 GDPR)

Nel dicembre 2022 l'EDPB ha adottato una decisione vincolante relativa a un'indagine avviata a seguito di un reclamo riguardo alla liceità e alla correttezza del trattamento da parte di WhatsApp IE a fini di miglioramento del servizio. L'EDPB ha concluso che WhatsApp IE ha individuato impropriamente una base giuridica di natura contrattuale per il trattamento di dati personali, violando così l'articolo 6, paragrafo

1, GDPR. L'EDPB ha inoltre rilevato che le attività condotte da WhatsApp IE hanno violato il principio di correttezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

L'EDPB ha chiesto all'autorità di controllo irlandese di condurre un'indagine in merito alle operazioni di trattamento da parte di WhatsApp IE onde determinare se in tale contesto siano trattate categorie particolari di dati personali (articolo 9 GDPR) e se siano trattati dati a fini di pubblicità comportamentale, a scopo di marketing nonché per trasmettere metriche a terzi e scambiare dati con società affiliate a fini di miglioramento del servizio.

In termini di misure correttive, l'EDPB ha chiesto all'autorità di controllo irlandese di introdurre nella propria decisione definitiva l'ordine per WhatsApp IE di conformare all'articolo 6, paragrafo 1, GDPR, entro uno specifico lasso di tempo, il trattamento di dati personali a fini di miglioramento del servizio, secondo quanto indicato nelle condizioni di servizio, nonché di punire le violazioni dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, le decisioni vincolanti adottate dall'EDPB sono state impugnate dinanzi alla Corte e il segretariato dell'EDPB prepara la difesa. Una sentenza del Tribunale della CGUE del 7 dicembre 2022 ha concluso che il ricorso di annullamento presentato da WhatsApp Ireland Ltd (WhatsApp IE) contro la [decisione vincolante 01/2021 dell'EDPB](#) non è ammissibile.

2. ATTIVITÀ DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI NEL 2022

Per garantire l'applicazione coerente del GDPR in tutto il SEE, l'EDPB pubblica orientamenti generali a chiarimento delle norme europee in materia di protezione dei dati. Nel 2022 l'EDPB ha adottato 12

linee-guida e raccomandazioni su temi quali le notifiche di violazioni di dati, i codici di condotta come strumenti per il trasferimento di dati, i diritti dell'interessato, le impostazioni progettuali ingannevoli sul web, il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'attuazione pratica delle composizioni amichevoli. Due fra tali linee-guida e raccomandazioni sono state adottate dall'EDPB successivamente a una consultazione pubblica.

L'EDPB ha adottato anche otto documenti legislativi indirizzati alle istituzioni dell'UE o alle autorità nazionali, tra cui quattro pareri congiunti su progetti di atti normativi dell'UE adottati insieme al GEPD.

L'EDPB ha formulato pareri ai sensi della disciplina sulla coerenza per garantire l'applicazione coerente del GDPR da parte delle autorità nazionali di controllo. Nel 2022 ha prodotto 32 pareri ai sensi dell'articolo 64 GDPR. Tali pareri riguardavano principalmente progetti di decisioni concernenti le norme vincolanti d'impresa e progetti di requisiti per l'accreditamento di un organismo di certificazione o di un organismo di monitoraggio dei codici di condotta.

3. ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO NEL 2022

Le autorità nazionali di controllo sono autorità pubbliche indipendenti che assicurano l'applicazione coerente della normativa sulla protezione dei dati. Svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone in materia di protezione dei dati, in particolare attraverso l'esercizio di poteri correttivi. Il sito web dell'EDPB include una selezione delle attività svolte dalle autorità di controllo relative all'applicazione del GDPR a livello nazionale.

L'EDPB, inoltre, gestisce un registro delle decisioni adottate dalle autorità nazionali di controllo ai sensi del meccanismo dello sportello unico (articolo 60 GDPR). Tale registro evidenzia come le autorità di controllo collaborano ai fini dell'applicazione del GDPR e costituisce una straordinaria opportunità per leggere

le decisioni definitive adottate con il coinvolgimento delle diverse autorità di controllo riguardo a determinati diritti degli interessati.

La relazione per il 2022 comprende un repertorio tematico dei casi relativo alle decisioni concernenti l'articolo 17 GDPR (diritto alla cancellazione) e l'articolo 21 GDPR (diritto di opposizione).

3.1. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Uno dei compiti affidati alle autorità di controllo è il coordinamento del processo decisionale nei casi transfrontalieri di trattamento dei dati.

Fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 sono stati registrati 310 casi nella banca dati, dei quali 254 avviati a seguito di reclami, mentre 56 avevano un'origine diversa, ad esempio indagini, obblighi giuridici e/o notizie riportate dai media.

Il meccanismo dello sportello unico richiede la cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. L'autorità di controllo capofila guida l'indagine e ricopre un ruolo chiave nel processo mirante al raggiungimento del consenso tra le autorità di controllo interessate, oltre ad adoperarsi per il raggiungimento di una decisione coordinata. Fra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono state condotte 714 procedure nel quadro del meccanismo dello sportello unico, sfociate in 330 **decisioni definitive**.

La procedura di assistenza reciproca permette alle autorità di controllo di chiedere informazioni o ulteriori misure per una cooperazione efficace, ad esempio richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e richieste di effettuare ispezioni e indagini. Fra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 le autorità di controllo hanno avviato 248 procedure formali di assistenza reciproca e 2 924 procedure di assistenza reciproca volontaria.

4. CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI

L'EDPB ha condotto la quinta indagine annuale nell'ambito della disamina delle attività svolte, a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, GDPR. L'indagine si è incentrata sul lavoro e sui risultati dell'EDPB nel 2022, con un'attenzione particolare alle linee-guida, ai pareri congiunti e agli esercizi di consultazione, al fine di capire in che misura le indicazioni fornite dall'EDPB nell'interpretazione delle disposizioni del GDPR siano utili, nonché per individuare soluzioni migliori al fine di aiutare i singoli e le organizzazioni a orientarsi nel quadro dell'UE relativo alla protezione dei dati. Tra gli intervistati figurano esperti informatici e in materia di privacy e rappresentanti delle organizzazioni dei responsabili della protezione dei dati dell'UE, ma anche accademici e giuristi esperti di protezione dei dati e di diritti relativi alla vita privata.

5. STRATEGIA E OBIETTIVI PER IL 2023

Il prossimo anno l'EDPB intende adottare iniziative di portata ancora maggiore per ultimare le azioni chiave legate ai quattro pilastri della sua **strategia 2021-2023**, vale a dire migliorare l'armonizzazione e agevolare la conformità (pilastro 1), sostenere un'applicazione efficace delle norme e una cooperazione efficiente tra le autorità nazionali di controllo (pilastro 2), adottare un approccio alle nuove tecnologie ispirato ai diritti fondamentali (pilastro 3) e assicurare una dimensione globale (pilastro 4). Conformemente all'articolo 29 del suo regolamento interno, a inizio febbraio 2023 l'EDPB ha elaborato il **programma di lavoro** biennale per il 2023 e il 2024, sulla base della sua strategia e delle esigenze individuate dai membri come prioritarie per i portatori di interessi.

RECAPITI

Indirizzo postale:
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

Indirizzo della sede:
Rue Montoyer 30, B-1000 Bruxelles